

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 3549

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**DUJANY, FRASNELLI, MAZZOLA, SOBRERO, CARLOTTO,
BASSANINI, ROBALDO, MANFREDI GIUSEPPE, GALANTE
GARRONE, LA GANGA, BORGOGGIO, FIANDROTTI**

Presentata l'8 luglio 1982

**Provvedimenti per la tutela e la promozione della lingua
e della cultura della minoranza etnico-linguistica occitana
in Italia**

ONOREVOLI COLLEGHI! — Quattordici valli alpine nelle province di Torino e di Cuneo ed alcune località in provincia di Imperia sono abitate da circa 200.000 persone di lingua e cultura occitana.

Si tratta di una popolazione originaria di questi luoghi, che parla forme locali della lingua d'Oc, comune al Delfinato, alla Provenza, alla Linguadoca e ad altre regioni della Francia.

Da questo territorio, nel XIV secolo, emigrarono un certo numero di persone di religione valdese, che diedero origine alle comunità occitane di Calabria, oggi ridotte al solo comune di Guardia Piemontese.

In tali valli, nonostante che nulla sia mai stato fatto dalla pubblica amministrazione per la tutela dell'originario patrimonio culturale, l'antica lingua dei trovatori provenzali si mantiene viva e vitale, assai più che nelle valli alpine del versante francese e della stessa Provenza. In numerosi paesi essa è parlata da tutta la popolazione sia in famiglia, sia nei rapporti sociali. Alcune libere associazioni da oltre vent'anni cercano di diffondere la giusta considerazione di cui questa lingua è degna.

Non si dimentichi, tra l'altro, il grande contributo dato dai trovatori provenzali al sorgere della letteratura italiana

(dai trovatori dell'Italia settentrionale alla scuola poetica siciliana dell'imperatore Federico II). Lo stesso Dante Alighieri la conosceva e la stimava moltissimo.

È evidente però, che nell'attuale periodo storico, in cui la diffusione della cultura avviene principalmente attraverso la scuola, la sopravvivenza della lingua e della cultura occitane non può realizzarsi senza l'intervento pubblico.

L'azione di tutela, che deve essere esplicata dallo Stato e dagli altri Enti pubblici, deve tendere non soltanto alla salvaguardia del patrimonio di cultura popolare conservato fino ad oggi da queste popolazioni, ma deve essere rivolto anche alla sua crescita, sia attraverso il recupero di quegli elementi che in alcuni luoghi possono essere andati parzialmente perduti, sia soprattutto attraverso lo studio delle manifestazioni « colte » di tale cultura.

In ultima analisi, tutelando il patrimonio culturale degli occitani d'Italia, si tutela una parte non certo trascurabile del patrimonio culturale della Repubblica.

Oltre a questa finalità di interesse generale, questa legge intende essere il primo atto di giustizia sostanziale verso queste popolazioni, che, decimate dapprima nelle due guerre mondiali (in specie la Divisione Cuneese distrutta sul fronte russo), vedono ora il loro territorio in gravissima crisi economica, che le costringe ad emigrare verso l'estero e verso i centri del cosiddetto triangolo industriale, in percentuale fra le più alte di tutto lo Stato.

La Costituzione nata dalla Resistenza, all'articolo 6, posto fra i « principi fondamentali », stabilisce che « la Repubblica tutela le minoranze linguistiche con apposite norme », riconoscendo così un grande principio di giustizia e di civiltà.

Fino ad ora però, il dettato costituzionale è rimasto inapplicato, non avendo il legislatore statale provveduto a dare attuazione al precetto costituzionale. Una legge della regione Piemonte è stata ri-

petutamente respinta dal Commissario di Governo, fino a venire completamente snaturata.

Dopo aver preso atto di questa situazione, gli esponenti culturali e politici occitani hanno costituito un'apposita commissione, la quale, anche con l'aiuto di qualificati giuristi, ha redatto il presente progetto di legge.

Poiché gli Occitani d'Italia, in quanto tali, non hanno rappresentanti in questo Parlamento, i sottoscritti hanno fatto proprio tale progetto e lo presentano ora all'esame del Parlamento.

Il testo della proposta di legge comprende tre titoli principali, oltre ad alcune norme specifiche per determinati settori.

Il primo titolo, al fine di evitare incertezze in sede di applicazione della legge, contiene l'elenco dei comuni e delle frazioni occitane, elenco che è suscettibile di future variazioni, in seguito all'approfondimento degli studi da parte del futuro Istituto di studi occitani.

Il secondo titolo prevede la costituzione di un Istituto di studi occitani che è certamente un'esigenza fondamentale della minoranza linguistica occitana dovendo rappresentare lo strumento privilegiato per l'attività culturale nelle Valli Occitane in Italia. Sinora solo alcune associazioni volontaristiche si sono occupate con grande impegno e serietà ma con scarsissimi mezzi finanziari e nessuna struttura, della ricerca linguistica e culturale, dell'organizzazione del materiale e dell'azione per la conservazione, la diffusione e la rinascita della lingua e della cultura. È urgente ed indispensabile un intervento pubblico in questo settore di vitale importanza.

Il terzo titolo istituisce l'insegnamento scolastico della lingua e di altre discipline attinenti la cultura occitana, sia nei territori propriamente occitani, sia in quelli limitrofi che ne facciano richiesta, con criteri di gradualità e di democraticità.

PROPOSTA DI LEGGE

—

TITOLO I

NORME GENERALI

ART. 1.

(Delimitazione).

La Repubblica italiana riconosce l'esistenza della minoranza etnico-linguistica occitana, costituita dalla popolazione dei seguenti comuni e frazioni:

Angrogna, Bardonecchia, Bibiana, Bobbio Pellice, Bricherasio, Campiglione Fenile, Cantalupa, Cesana Torinese, Chiomonte, Clavière, Exilles, Fenestrelle, Frossasco, Inverso Pinasca, Luserna San Giovanni, Lusernetta, Massello, Oulx, Perosa Argentina, Perrero, Pinasca, Pinerolo (per le frazioni di Abbadia Alpina e Talucco), Pomaretto, Porte, Pragelato, Prali, Pramollo, Prarostino, Roletto, Rorà, Roure, Salbertrand, Salza di Pinerolo, San Germano Chisone, San Pietro Val Lemina, San Secondo, Sauze di Cesana, Sauze d'Oulx, Sestriere, Torre Pellice, Usseaux, Villar Pellice, Villar Perosa, in provincia di Torino; Acceglio, Aisone, Argentera, Bagnolo Piemonte, Barge, Bellino, Bernezzo, Borgo San Dalmazzo, Boves, Briga Alta, Brondello, Brossasco, Busca (per le frazioni di Castelletto, Lemma, Morra San Bernardo, Morra San Giovanni, Morra San Mauro), Canosio, Caraglio, Cartignano, Casteldelfino, Castellar, Castelmagno, Celle di Macra, Cervasca, Chiusa Pesio, Crissolo, Demonte, Dronero, Elva, Entracque, Envie, Frabosa Soprana, Frabosa Sottana, Frassinò, Gaiola, Gambaasca, Isasca, Limone Piemonte, Macra, Marmora, Martiniana Po, Melle, Moiola, Montalto di Mondovì (per la frazione di Corsaglia), Montemале di Cuneo, Monterosso Grana, Oncino, Ormea (per la frazione di Viozene), Ostana, Paesana, Pagno, Peveragno, Piasco, Pietraporzio, Pontechianale, Pradleves, Prazzo, Revello, Rifreddo, Rittana, Roaschia, Robilante, Roccabruna, Rocca-

forte Mondovì, Roccasparvera, Roccavione, Rossana, Sambuco, Sampeyre, San Damiano Macra, Sanfront, Stroppa, Valdieri, Valgrana, Valloriate, Valmala, Venasca, Vernante, Vignolo, Villanova Mondovì, Villar San Costanzo, Vinadio, in provincia di Cuneo; Mendatica (per le frazioni di Le Salse e Valcona), Olivetta San Michele, Triora (per le frazioni di Borniga, Il Pin, Monesi, Realdo e Verdeggia), in provincia di Imperia.

È inoltre di lingua e cultura occitana il comune di Guardia Piemontese in provincia di Cosenza.

Il Governo della Repubblica è autorizzato ad apportare variazioni all'elenco di comuni e frazioni di cui al primo comma, sentito il parere vincolante del Comitato scientifico dell'Istituto di studi occitani, di cui al successivo articolo 12.

ART. 2.

(Finalità).

In attuazione all'articolo 6 della Costituzione, la Repubblica italiana tutela e promuove la lingua e la cultura occitana della popolazione dei comuni e delle frazioni di cui al primo comma dell'articolo 1 e ne istituisce l'insegnamento scolastico; riconosce altresì l'uso della lingua occitana nella toponomastica, negli enti pubblici e negli uffici pubblici locali.

Sono parimenti tutelate la lingua e la cultura occitana di Guardia Piemontese.

Particolari forme di tutela sono previste per gli abitanti originari dei comuni e delle frazioni di cui all'articolo 1, emigrati al di fuori dell'area occitana.

TITOLO II

ISTITUTO DI STUDI OCCITANI

ART. 3.

(Istituzione dell'Istituto di studi occitani).

È istituito l'Istituto di studi occitani, con sede nel territorio dei comuni di cui all'articolo 1.

Per quanto non previsto nella presente legge, relativamente alla sede, alle strutture e al funzionamento del detto Istituto, verrà redatto apposito statuto da parte del Consiglio direttivo.

ART. 4.

(*Scopi*).

L'Istituto di studi occitani ha per scopo:

a) di promuovere lo studio della lingua occitana delle località di cui all'articolo 1, nelle sue varie espressioni locali, e di raccogliere la relativa documentazione, con particolare riferimento alla redazione e all'aggiornamento del vocabolario, della grammatica e della sintassi;

b) di promuovere lo studio delle tradizioni, della storia, dell'arte, della musica, dell'economia e di ogni espressione della cultura della minoranza etnico-linguistica occitana in Italia;

c) di promuovere lo studio della lingua e della cultura di tutta l'area occitana, dalla letteratura trobadorica alle successive espressioni, fino a quelle contemporanee, sia colte che popolari;

d) di redigere e pubblicare i sussidi didattici occorrenti per l'insegnamento della lingua e della cultura occitana;

e) di provvedere alla formazione e all'aggiornamento degli insegnanti nelle discipline specifiche alla lingua e alla cultura occitana;

f) di organizzare convegni, mostre, seminari di studio, e altre attività culturali sia nelle località di cui all'articolo 1, sia nei principali comuni di residenza degli emigrati dalle località stesse;

g) di esprimere pareri o voti su ogni iniziativa o provvedimento che concerne lo sviluppo dei territori montani, in quanto sede della minoranza etnico-linguistica occitana;

h) di svolgere gli altri compiti derivanti dall'applicazione della presente legge

e le altre attività utili alla conoscenza e alla diffusione della lingua e della cultura occitana.

ART. 5.

(Decentramento delle attività).

L'Istituto di studi occitani, nell'attuazione dei suoi compiti, può decentrare le sue attività in diverse sedi, nonché avvalersi della collaborazione delle istituzioni scolastiche e culturali pubbliche e di associazioni culturali private.

ART. 6.

(Patrimonio e finanziamenti).

Il patrimonio dell'Istituto di studi occitani è costituito dai beni immobili e mobili a qualsiasi titolo acquisiti.

Le rendite dell'Istituto sono costituite dal finanziamento versato annualmente dallo Stato, dai contributi delle regioni, province, comunità montane e dagli altri enti pubblici operanti sul territorio di cui all'articolo 1, dai contributi volontari, lasciti e donazioni di persone, società ed enti, nonché dagli eventuali proventi di pubblicazioni e di altre iniziative.

ART. 7.

(Natura e controlli).

L'Istituto di studi occitani ha personalità giuridica, autonomia amministrativa e didattica.

ART. 8.

(Organi).

Sono organi dell'Istituto di studi occitani:

- a) il Consiglio direttivo;
- b) il Presidente;
- c) il Comitato scientifico;
- d) il Direttore e i vice-direttori;
- e) il Collegio dei revisori dei conti.

ART. 9.

(Composizione del Consiglio direttivo).

Il Consiglio direttivo è composto da:

a) tre membri in rappresentanza del Ministero della pubblica istruzione, nominati rispettivamente dai Provveditori agli studi di Torino, Cuneo ed Imperia;

b) un membro designato da ogni regione interessata che contribuisca con un finanziamento annuale di almeno lire 30 milioni;

c) un membro per ogni provincia interessata che contribuisca con un finanziamento annuale di almeno lire 12 milioni;

d) un membro designato da ogni comunità montana interessata che contribuisca con un finanziamento annuale di almeno lire 3 milioni;

e) un membro designato dal Consiglio comunale di Guardia Piemontese;

f) dieci membri designati dalle associazioni culturali occitane più rappresentative, che si sono distinte per le attività in materia di lingua e cultura occitana; qualora tali designazioni superassero il numero previsto, la scelta sarà operata dai membri già designati dagli enti di cui alle precedenti lettere.

Il Consiglio direttivo dura in carica 3 anni ed i singoli membri continuano ad esercitare le loro funzioni fino alla loro sostituzione da parte degli Enti nominanti.

I membri di cui alle lettere a), b), c) e d) hanno diritto al voto soltanto se gli Enti di provenienza sono in regola con il versamento dei finanziamenti.

ART. 10.

(Funzioni del Consiglio direttivo).

Il Consiglio direttivo provvede alla gestione amministrativa dell'Istituto di studi occitani.

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Elegge nel suo seno il Presidente, al quale può delegare il compimento di specifiche funzioni e di determinati atti.

Non sono delegabili le seguenti funzioni:

a) approvazione e eventuale modifica dello statuto;

b) approvazione del bilancio preventivo, del conto consuntivo e determinazione delle retribuzioni;

c) devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento dell'Istituto;

d) nomina del Comitato scientifico;

e) ratifica degli atti adottati dal presidente, nei casi di urgenza.

ART. 11.

(*Presidente*).

Il presidente ha la rappresentanza legale dell'Istituto di studi occitani di fronte ai terzi e in giudizio.

Egli convoca e presiede il Consiglio direttivo e provvede agli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, secondo quanto previsto nel precedente articolo, dalle altre norme della presente legge e dall'emanando statuto.

Egli provvede in particolare alla redazione del bilancio preventivo, secondo le indicazioni del Comitato scientifico, del direttore e dei vice direttori, qualora siano stati nominati.

ART. 12.

(*Comitato scientifico*).

Il Comitato scientifico è composto di esperti particolarmente qualificati nelle discipline che formano oggetto di attività da parte dell'Istituto di studi occitani.

È formato di almeno 12 membri, dei quali:

a) almeno quattro scelti fra docenti e ricercatori delle Università degli studi di Torino, Genova, Aix-en-Provence. Gre-

noble (uno per ciascuna Università; i membri provenienti dalle due ultime Università devono appartenere alla minoranza etnico-linguistica degli Occitani di Francia);

b) almeno metà scelti fra studiosi appartenenti alla minoranza etnico-linguistica occitana d'Italia.

Dura in carica tre anni e nomina il direttore e gli eventuali vice direttori.

Provvede a redigere i programmi di attività, unitamente al direttore e ai vice direttori, a coordinare le ricerche e a sovrintendere alla loro esecuzione.

Stabilisce i programmi dei corsi di formazione e di aggiornamento degli insegnanti e vigila sul loro svolgimento.

ART. 13.

(Direttore e vice direttori).

Il direttore dura in carica tre anni, e può avvalersi di vicedirettori, nominati dal Comitato scientifico su sua proposta, sia per lo svolgimento delle sue funzioni, sia in specifiche discipline e sia nelle sedi decentrate.

Essi dirigono l'attività scientifica dell'Istituto.

Il direttore ed i vice direttori curano altresì i contatti con le Istituzioni scolastiche e scientifiche, gli enti, gli istituti e le associazioni private che si avvalgono dei servizi scientifici dell'istituto o che collaborano con esso. Relativamente agli aspetti amministrativi, operano in collaborazione con il presidente.

Il direttore ed i vice direttori partecipano inoltre con voto consultivo alle riunioni del Consiglio direttivo, di cui svolgono le funzioni di segretario.

ART. 14.

(Collegio dei revisori dei conti).

Il Collegio dei revisori dei conti esercita il controllo di legittimità sul bilancio preventivo, sul conto consuntivo e per

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

tutte le deliberazioni che comportino spesa. Esso è composto da:

a) un delegato del Governo, nominato dal Presidente del Consiglio dei ministri che lo presiede;

b) un delegato per ogni regione che contribuisca al finanziamento dell'Istituto nei modi stabiliti dall'articolo 9, designato dal Presidente della Giunta regionale;

c) due membri eletti dai membri del Consiglio direttivo, che siano designati dalle comunità montane che contribuiscono al finanziamento dell'Istituto nei modi indicati dall'articolo 9;

d) un membro eletto dai membri del Consiglio direttivo, che siano stati designati dalle associazioni culturali occitane.

Dura in carica tre anni e si riunisce presso la sede dell'istituto. In caso di parità prevale il voto del presidente.

Gli atti sottoposti al controllo del Collegio dei revisori dei conti si intendono approvati e divengono esecutivi se non vengono respinti o se non vengono richiesti chiarimenti nel termine di 20 giorni dal loro invio.

La magistratura ordinaria è competente a decidere tutte le controversie relative ad atti dell'Istituto di studi occitani e dei suoi organi.

ART. 15.

(Stato giuridico del personale).

Il Presidente e il direttore svolgono le loro funzioni continuativamente, con obbligo d'orario e ricevono una retribuzione mensile.

I membri del Consiglio direttivo e del Comitato scientifico sono retribuiti mediante medaglia di presenza.

Gli impegni di lavoro e il tipo di retribuzione dei vice direttori sono stabiliti dal Consiglio direttivo.

Il regolamento di cui al secondo comma dell'articolo 3 dovrà provvedere in ordine allo stato giuridico e alla retribuzione dei dipendenti, dei ricercatori e dei collaboratori. Non può comunque essere

in contrasto con la legislazione relativa ai dipendenti del Ministero della pubblica istruzione delle Università statali.

ART. 16.

(Entrata in funzione).

Il Consiglio direttivo di cui all'articolo 9 dovrà venire nominato entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge. Decorso tale termine, potrà provvisoriamente operare nella pienezza dei suoi poteri, a mezzo dei membri già nominati.

TITOLO III

INSEGNAMENTO
DELLA LINGUA OCCITANA

ART. 17.

(Istituzione).

Nei comuni e nelle frazioni di cui all'articolo 1 e negli altri comuni che lo richiedono, viene istituito l'insegnamento della lingua e della cultura occitana e verrà parimenti istituito l'insegnamento di altre discipline in lingua occitana, con criteri di gradualità, secondo le norme della presente legge e quelle di futura emanazione.

ART. 18.

(Norme generali).

Dall'anno scolastico successivo all'entrata in vigore della presente legge, nello svolgimento dei programmi vigenti nelle scuole di ogni ordine e grado, gli organi collegiali e gli insegnanti dovranno tenere in particolare evidenza l'appartenenza degli alunni alla minoranza etnico-linguistica occitana e dovranno conseguentemente approfondire, in ogni disciplina, gli aspetti riguardanti la lingua e la realtà locale.

Dall'anno scolastico successivo all'entrata in funzione dell'Istituto di studi occitani, gli organi collegiali, gli insegnanti, le organizzazioni sindacali, le comunità

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

montane e gli enti locali delle frazioni e comuni di cui all'articolo 1 potranno richiedere all'Istituto di studi occitani l'istituzione di corsi di lingua e cultura occitana. Detto Istituto provvederà ad elaborare i programmi dei corsi e ad inviare docenti qualificati.

Parimenti, l'Istituto di studi occitani provvederà ad istituire, in collaborazione con gli organi collegiali e gli insegnanti, dei centri pilota, forme di sperimentazione che prevedano l'insegnamento di alcune discipline, durante l'orario scolastico, in lingua occitana.

ART. 19.

(*Scuola materna*).

Nei comuni e frazioni di cui all'articolo 1 gli educatori della scuola materna devono conoscere, oltre all'italiano, la lingua e la cultura occitana.

L'educazione linguistica e le varie attività scolastiche devono essere svolte, sia nella forma locale di occitano, sia in italiano, con criteri di alternanza nel corso della giornata.

La suddetta conoscenza della lingua e della cultura occitana viene attestata dall'Istituto, previo esame, che viene indetto annualmente.

L'Istituto stesso provvede a realizzare corsi facoltativi di preparazione a detto esame.

A decorrere dalla data di effettuazione del primo esame, potranno essere assunti quali educatori della scuola materna dei comuni e frazioni di cui all'articolo 1, soltanto coloro che avranno sostenuto tale esame con esito positivo. Gli educatori già in servizio, nel termine di cinque anni da tale data, dovranno sostenere detto esame con esito positivo; in difetto saranno assegnati a sedi diverse.

ART. 20.

(*Scuola elementare*).

Nelle scuole elementari dei comuni e delle frazioni di cui all'articolo 1. oltre a

quanto previsto dall'articolo 17, entro due anni dall'entrata in funzione dell'Istituto di Studi Occitani, verrà istituito l'insegnamento di lingua e cultura occitana.

Tale insegnamento avrà la durata da due a quattro ore settimanali, secondo determinazione annuale del Collegio dei docenti; farà parte integrale dell'orario scolastico, il quale potrà eventualmente essere aumentato dello stesso numero di ore con deliberazione del Consiglio di circolo, previo parere conforme del Collegio dei docenti.

Per il primo quinquennio dall'istituzione di tale insegnamento, i programmi saranno adottati dall'Istituto di studi occitani, previa approvazione da parte del Ministero della pubblica istruzione. Successivamente potranno venire stabiliti dagli organi competenti, su proposta dell'Istituto di studi occitani medesimo.

L'insegnamento della lingua e della cultura occitana viene preferibilmente attuato dagli insegnanti di classe, previa frequenza di apposito corso, e superamento del relativo esame, presso l'Istituto di studi occitani. Ciò comporta l'attribuzione di apposito punteggio.

Nelle sedi in cui l'insegnante titolare non ha frequentato e superato detti corso ed esame, l'insegnamento medesimo viene effettuato da insegnanti provvisti di tali requisiti ed appositamente incaricati, ovvero da esperti segnalati dall'Istituto di studi occitani.

Decorsi dieci anni dall'entrata in vigore della presente legge, potranno essere assegnati o mantenuti nelle loro sedi di scuola elementare di cui all'articolo 1 soltanto insegnanti che abbiano frequentato il corso e superato l'esame di cui al quarto comma del precedente articolo. Gli insegnanti già in servizio e sprovvisti di tali requisiti saranno assegnati a sedi diverse.

In aggiunta a quanto sopra, nelle scuole elementari dove si attua la scuola a tempo pieno, potranno essere realizzati dall'Istituto di studi occitani, in collaborazione con gli organi collegiali e gli insegnanti, corsi sperimentali in materie

specifiche della cultura occitana, quali musica popolare, danze tradizionali, teatro, letteratura occitana e simili.

Le predette attività sperimentali saranno preferibilmente attuate dagli insegnanti di classe, previo apposito corso di aggiornamento organizzato dall'Istituto di studi occitani, oppure direttamente dai docenti dell'Istituto stesso o da esperti particolarmente qualificati, segnalati dall'Istituto stesso.

ART. 21.

(Scuola media inferiore).

Nelle scuole medie inferiori situate nei comuni e nelle frazioni di cui all'articolo 1 ed in quelle nelle quali affluiscono naturalmente allievi provenienti dallo stesso territorio, entro tre anni dall'entrata in funzione dell'Istituto di studi occitani, è istituito l'insegnamento di lingua e cultura occitana.

Tale insegnamento ha la durata da una a quattro ore settimanali, secondo determinazione annuale del Consiglio di istituto; è attuato in aggiunta all'orario scolastico normale, del quale viene a far parte integrante.

Per il primo quinquennio dall'istituzione di tale insegnamento, i programmi sono adottati dal Collegio dei docenti, su proposta dell'Istituto di studi occitani. Successivamente potranno venire stabiliti dagli organi competenti, su proposta dell'Istituto di studi occitani medesimo.

In aggiunta a quanto sopra, nelle scuole medie inferiori dove si attua la scuola a tempo pieno, possono essere realizzati dall'Istituto di studi occitani, in collaborazione con gli organi collegiali e gli insegnanti, corsi facoltativi in materie specifiche della cultura occitana, quali musica popolare, danze tradizionali, teatro, letteratura occitana e simili.

Tali corsi facoltativi possono essere svolti sia dai docenti titolari dell'insegnamento di lingua e cultura occitana, sia

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

da docenti dell'Istituto di studi occitani, sia da esperti particolarmente qualificati, segnalati dall'Istituto stesso.

ART. 22.

(*Scuole medie superiori*).

Le disposizioni di cui al precedente articolo 20 si applicano altresì relativamente alle Scuole medie superiori situate nei comuni e frazioni di cui all'articolo 1 e in quelle nelle quali affluiscono naturalmente allievi provenienti dallo stesso territorio. In questo secondo caso, occorre per l'istituzione dei corsi la richiesta di almeno cinque allievi; sono tenuti alla frequenza soltanto gli allievi che ne abbiano fatta richiesta.

TITOLO IV

ALTRE NORME DI TUTELA

ART. 23.

(*Toponomastica*).

I comuni di cui all'articolo 1, con deliberazione del Consiglio comunale, previo parere del Comitato scientifico dello Istituto di studi occitani, possono adottare negli atti ufficiali e nella toponomastica stradale, unitamente alla denominazione ufficiale, quella in occitano relativa ai comuni e alle frazioni di cui allo stesso articolo.

Tale deliberazione, dopo l'approvazione degli organi tutori, deve essere pubblicata per estratto sulla *Gazzetta ufficiale* della Repubblica. Dalla data della pubblicazione, l'uso della doppia forma è obbligatorio per la pubblica amministrazione.

Per il mutamento della denominazione ufficiale rimangono ferme le norme in materia.

ART. 24.

(Onomastica).

I cittadini nati od originari delle località di cui all'articolo 1, a cui sia stato attribuito nome italiano, possono modificarlo in forma occitana.

Analogo provvedimento può essere richiesto per i cognomi che risultano diversi dalla forma occitana.

Su tali richieste decide il tribunale in camera di consiglio, udito il pubblico ministero, previo parere dell'Istituto di studi occitani. Tutti gli atti del procedimento sono esenti dalle tasse di bollo e di registro e da qualsiasi altra spesa, imposta o diritto di cancelleria.

ART. 25.

(Trasmissioni radio-televisive).

La RAI-TV, nell'ambito delle trasmissioni regionali del Piemonte curate dalla terza rete, provvede a riservare almeno il 20 per cento delle ore di trasmissione a programmi che valorizzino e informino sulla cultura, sulla storia e sulla vita economica e sociale della minoranza etnico-linguistica occitana. Almeno metà di tali programmi devono essere realizzati in lingua occitana.

Entro tre anni dall'entrata in vigore della presente legge, la RAI-TV assicurerà la realizzazione degli occorrenti impianti per rendere possibile la ricezione di tali programmi nel territorio di cui all'articolo 1.

ART. 26.

(Tutela del patrimonio musicale).

Fino all'emanazione di apposita normativa di tutela, le esecuzioni di musica tradizionale e popolare occitana, con qualunque mezzo ed in qualsiasi sede effettuate, nei comuni e frazioni di cui all'articolo 1, sono esenti dal pagamento di qualsivoglia imposta, tassa e diritto SIAE.

In caso di controversia, l'appartenenza di un brano musicale al patrimonio tradizionale e popolare occitano è stabilita dall'Istituto di studi occitani.

TITOLO V

NORME FINANZIARIE

ART. 27.

(Rivalutazione monetaria).

Per le finalità riguardanti il Titolo II della presente legge, come previsto dal secondo comma dell'articolo 6, il finanziamento statale annuo per l'Istituto di studi occitani è stabilito nella misura di lire 100.000.000 in moneta del 1982, da versarsi entro il 31 dicembre 1982. In caso di ritardo, lo Stato rifonderà all'Istituto gli interessi bancari da questo pagati, al fine di sopperire al ritardo medesimo.

ART. 28.

Per l'attuazione degli altri titoli della presente legge è stabilito da parte dello Stato un finanziamento annuo di lire 100.000.000.